



PARERE MOTIVATO
n. 7 del 25 gennaio 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano degli Interventi . Comune di Susegana (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Susegana con nota pec acquisita al protocollo regionale n. 440567 del 11.11.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.3503 del 2.12.16 assunto al prot. reg. al n.474305 del 5.12.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Direzione prot. n. 459563 del 24.11.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano degli Interventi del Comune di Susegana (TV) sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza - prima variante*, (cfr. tav 48 del PAD) e al *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr <http://www.atpiorientali.it> - tav. L08) per le aree interessate dai quattro interventi inseriti nel Piano degli Interventi, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.120915 del 22.12.16 assunto al prot. reg. al n.506652 del 22.12.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

Relativamente alla matrice acque, nel capitolo 8 "Analisi dello stato dell'ambiente e degli ambienti di interventi", benché contemplata nell'elenco di pag. 11, manca la trattazione per tale matrice.

Si indichi l'attuale e il futuro assetto del sistema idrico integrato, ovvero della rete di approvvigionamento idrico, di collettamento dei reflui fognari e di depurazione dei reflui stessi nelle aree oggetto della proposta di intervento.

In merito all'intervento di cui alla Scheda 4 Ambito 8 si rilevano alcune incongruenze: a pag.77 si afferma nel riquadro "direttive e prescrizioni" del PAT che la nuova costruzione dovrà in ogni caso essere dotata di tutti gli accorgimenti atti all'eliminazione di qualsiasi genere di immissioni in acqua, suolo (...), mentre a pag. 78 si afferma che saranno utilizzati 8 dei 20 pozzi perdenti per immettervi le acque dalle coperture e trincea drenante di nuova realizzazione per smaltire le acque dei piazzali dell'ampliamento. Sempre a pag.78 si riporta che "si evita che le acque dei piazzali vengano immesse nel sottosuolo", mentre a pag. 79 nelle conclusioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) si dice che "si prevede di infiltrare nel suolo tramite trincea drenante (...) le acque provenienti dal piazzale previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura in continuo capace di smaltire 100 l/s".

Non risulta pervenuta la VCI, né documentazione specifica su ubicazione, caratteristiche e profondità dei pozzi perdenti e della trincea drenante, né vi sono indicazioni sull'attuale utilizzo dei pozzi perdenti in



essere. Ulteriori considerazioni potranno essere effettuate su documentazione di maggior dettaglio da valutarsi eventualmente nell'ambito del PU relativo all'intervento, come indicato nel riquadro "direttive e proscrizioni" a pag. 77. Inoltre riguardo agli scarichi su suolo e sottosuolo si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006.

La matrice rifiuti è trattata in maniera approfondita nel paragrafo 6.1.10 del PI e pertanto non ci sono osservazioni da fare. A pag. 52 c'è un errore di digitazione relativo alla %RD che non è 33,1 ma 83,1 ma il commento è comunque appropriato.

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso e di tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (ARPAV, 2008); inoltre trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Per questo motivo il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo a seguito di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Con riferimento a quanto riportato nel Rapporto ambientale preliminare, al cap. 6 "Analisi dello stato dell'ambiente degli ambiti d'intervento" la componente Suolo e sottosuolo non viene nemmeno considerata, se non nelle schede relative ai singoli interventi e limitatamente agli aspetti idrologico e sismico legati alla valutazione dell'attitudine edificatoria.

Nella Matrice di valutazione degli impatti (p. 118), si afferma che la realizzazione del PI comporterà un cambiamento dell'uso del suolo dell'area (da agricolo a residenziale), e per quanto riguarda la componente "Suolo e sottosuolo" il consumo di suolo viene ritenuto "altamente probabile", con effetti duraturi nel tempo, ma "reversibile". In realtà, dalla descrizione del progetto, risulta evidente che la copertura di progetto può arrivare anche al 50% della superficie interessata dal PI, tant'è vero che sono previste opere di mitigazione e compensazione per il mantenimento dell'invarianza idraulica conseguente ad un aumento della superficie impermeabile e del relativo coefficiente di deflusso.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo legati al consumo di suolo previsto dal piano, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che gli interventi previsti non risultano coerenti con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che gli interventi proposti producano effetti ambientali significativi per la componente suolo, che in parte potrebbero essere già stati considerati nella fase di VAS del PAT. Si sottolinea l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di



contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

- Parere n.987 del 23.12.16 assunto al prot. reg. al n.514281 del 27.12.16 dell'ULSS 7 che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 459563 del 24/11/2016, si comunica che il parere dello scrivente Servizio, per quanto di competenza, è favorevole con le seguenti prescrizioni, riferite all'Ambito 6 – modifica 21: Zona produttiva, ampliamento della ditta Wega macchine per il caffè S.r.l.

- Si ribadiscono le direttive e le prescrizioni contenute nel riquadro a pag. 77, soprattutto relativamente alle distanze dagli edifici esistenti;
- la nuova costruzione dovrà essere dotata di tutti gli accorgimenti necessari alla riduzione dell'impatto delle possibili immissioni in aria, acqua, suolo.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 8/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 25 gennaio 2017, che evidenzia come il Piano degli Interventi del Comune di Susegana, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli Interventi del Comune di Susegana in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- alla luce dell'osservazione contenuta nel parere dell'Arpav, nel caso si ritenesse di



realizzare gli interventi di natura residenziale e produttiva nelle aree attualmente agricole, dovrà essere valutata quale buona pratica e misura di compensazione all'effetto identificato in termini di consumo di suolo, la riconversione di un'area di uguale superficie afferente ad aree urbane o produttive degradate, e non più utilizzate, da destinare alla funzione di verde pubblico o privato.

- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA:
 1. di non variare l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Miniopterus schreibersii*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Susegana (TV), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso